

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI NOVI LIGURE E BORGHETTO DI BORBERA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Novi Ligure (AL) C.F. _____ (classe SC2) legalmente rappresentato dal Sindaco _____, ed il Comune di Borghetto di Borbera (AL) C.F. _____ (classe SC4) legalmente rappresentato dal Sindaco _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Novi Ligure, con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e l'Amministrazione comunale di Borghetto di Borbera, con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____, parimenti immediatamente eseguibile, hanno stabilito di voler convenzionare, per un altro biennio, le funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Novi Ligure (Classe SC2) e di Borghetto di Borbera, (Classe SC4), siti in provincia di Alessandria, dichiarano di voler convenzionare, per un altro biennio, così come effettivamente fanno con la presente, l'ufficio di Segretario comunale, allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Novi Ligure assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli Enti convenzionati, concordemente, stabiliscono che il Segretario della rinnovata convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di Novi Ligure.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La convenzione *de qua* viene rinnovata per altri due anni, con decorrenza dal 16 gennaio 2025 e termine di scadenza fissato il 15 gennaio 2027.

La convenzione ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del D.P.R n. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare; il recesso avrà effetto sessanta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto (o in una data successiva indicata nell'atto di recesso).

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Novi Ligure, capo convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con il Sindaco del Comune di Borghetto di Borbera.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario incaricato conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Novi Ligure, capo convenzione, che pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R n. 465/97.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio segreteria presso ciascun comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici e alla complessità delle problematiche di ciascuno degli Enti, sulla base delle percentuali definite al successivo articolo 7.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Novi Ligure, capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Si conviene che il rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) presso il Comune di Borghetto di Borbera, sarà corrisposto da quest'ultimo.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Novi Ligure: per l'80%;

Comune di Borghetto di Borbera: 20%.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, fatta salva la disciplina in materia di Vicesegretario, le funzioni verranno assunte, previa istanza del Sindaco del Comune di Novi Ligure in accordo con il Sindaco del Comune di Borghetto di Borbera, da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali, oppure dal Vice segretario del

Comune di Novi Ligure, nominato tra i funzionari dei comuni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 9 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____